



COMUNE DI FRASCATI

Provincia di Roma

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Art. 1 Oggetto

Titolo I TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

Art. 2 Distinzione per durata

Art. 3 Occupazione di marciapiedi, strade, vie e piazze

Art. 4 Occupazione per passi carrabili

Art. 5 Occupazione per impianti automatici di distribuzione

Art. 6 Occupazioni d'urgenza

Titolo II DECORO URBANO E QUIETE PUBBLICA

Art. 7 Decoro urbano

Art. 8 Quietè pubblica

Titolo III ATTO CONCESSORIO

Art. 9 Obbligatorietà

- Art. 10 Istanza
- Art. 11 Contenuto
- Art. 12 Rilascio
- Art. 13 Revoca
- Art. 14 Rinuncia
- Art. 15 Subingresso

Titolo IV CANONE

- Art. 16 Obbligatorietà
- Art. 17 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
- Art. 18 Altri elementi incidenti sulla tariffa
- Art. 19 Determinazione
- Art. 20 Tariffe
- Art. 21 Riduzione delle tariffe
- Art. 22 Modificazione delle tariffe
- Art. 23 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pp.ss.
- Art. 24 Trasferimento
- Art. 25 Superficie dei passi carrabili da considerare ai fini della determinazione del canone
- Art. 26 Occupazioni abusive
- Art. 27 Esenzione dal canone
- Art. 28 Modalità e termini di pagamento

Titolo V SANZIONI

- Art. 29 Occupazioni abusive o irregolari

Art. 30 Mancata pulizia delle aree

Art. 31 Rimozione d'ufficio

Titolo VI MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32 Adempimenti del Funzionario Responsabile

Art. 33 Adempimenti del concessionario

Art. 34 Norma transitoria

Art. 35 Norme finali

Art. 36 Rinvio a disposizioni di legge

Allegato **A**

Allegato **B**

Allegato **C**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come sostituito dall'articolo 31, comma 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disciplina, a far data dalla sua entrata in vigore, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune. L'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono assoggettate al pagamento del canone concessorio le occupazioni di area di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio (strade vicinali) costituita nei modi di legge.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili. Sono soggette altresì al regime concessorio ed al pagamento del relativo canone, le tende poste a copertura di banchi di vendita ovvero di posteggi isolati per i quali sia stato assolto il canone, la cui proiezione al suolo eccede l'area concessa per il banco o posteggio stesso.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2**Distinzione per durata**

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3**Occupazione di marciapiedi, strade,
vie e piazze**

1. L'occupazione di suolo pubblico, da effettuarsi con strutture fisse o mobili su strade, vie e/o piazze del Comune è consentita previa istruttoria del procedimento che contempili l'acquisizione di pareri dai competenti uffici comunali in ordine alla fattibilità tecnica qualora necessaria, al rispetto del Codice della Strada e/o di eventuali esigenze di viabilità veicolare e pedonale ed al possesso – se necessario – dei requisiti sanitari e/o commerciali.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee, utilizzate ai fini della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono concessi esclusivamente i seguenti elementi: **1. Elementi complementari di copertura e riparo e/o ombreggiamento** - ombrelloni mobili; **2. Arredi di base** - tavoli, sedie, poltroncine e panche; **3. Elementi accessori** – fioriere / elementi di delimitazione, pedane, sistemi di raffrescamento e riscaldamento, sistemi di illuminazione, cestini per raccolta rifiuti.

Non saranno pertanto ammesse, per le occupazioni temporanee individuate nel presente comma, altre strutture, fisse o mobili, diverse da quelle sopra elencate. Sono escluse dall'applicazione del presente comma tutte le manifestazioni temporanee di carattere politico, religioso, culturale e similari, o quelle occupazioni ricadenti nei parchi e/o giardini pubblici della città.

3. L'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita in adiacenza ai fabbricati, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo, mentre nel centro storico deve essere larga almeno 1 metro.

Art. 4

Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili propriamente detti quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Sono considerati passi carrabili virtuali (accessi carrabili a raso) quei manufatti intesi a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, posti a filo con il manto stradale per il quali il Comune, su espressa richiesta del proprietario può concedere, fermo restando le esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

3. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o

alla costruzione della strada, né gli accessi pedonali.

Art. 5

Occupazione per impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio Patrimonio con telegramma o via fax e per conoscenza alla **POLIZIA LOCALE**, oltre a presentare nei due giorni lavorativi seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa. Eventuali occupazioni d'urgenza effettuate senza il rispetto di quanto al presente articolo saranno soggette ad una sanzione corrispondente al 200% del canone dovuto per il periodo di effettiva

occupazione.

<p style="text-align: center;">TITOLO II DECORO E QUIETE</p>

Art. 7

Decoro Urbano

1. La finalità della presente norma tende a garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano, alla tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici, assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza, di qualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.

Tutte le strutture di copertura degli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia che esse siano relative ad occupazioni temporanee che permanenti, o che insistano su aree private accessibili al pubblico, dovranno tendere ad una uniformità di colore, al fine di creare una omogeneità cromatica nel centro storico che sia di minimo impatto e di massimo rispetto dello stile architettonico e della tipicità storica della città. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per centro storico si intendono le zone individuate dall'allegato C. Potranno essere utilizzati per i tendaggi e per gli ombrelloni, materiali di cotone e/o canapa (eventualmente impermeabilizzati ma non di plastica) di colore bianco o crema (o le varie tonalità dei colori precedentemente individuati). Le attività che avessero acquistato in proprietà suddetti strumenti che siano di colori difforni rispetto a quelli indicati dal presente regolamento, dovranno conformarsi alla disciplina di cui al capo precedente, entro la stagione estiva 2011. All'interno del centro storico

(zone di cui all'allegato C), al solo fine di preservare una caratterizzazione tipica del centro cittadino, non saranno permesse coperture, tendaggi o mantovane che riportino il marchio e/o le pubblicità relative ai prodotti commercializzati e venduti. Sulle coperture e sulle strutture di delimitazione sono consentite esclusivamente le diciture con il nome dell'esercizio ed un piccolo logo caratterizzante lo stesso; le dimensioni della scritta/dicitura ed il tipo di carattere usati devono essere uniformati ad un criterio di massima semplicità e di dimensioni contenute. Nelle aree non rientranti nelle zone di cui all'allegato C e, pertanto, non oggetto di particolari tutele, è consentito anche l'accostamento di più colori, fermo restando il criterio della compatibilità con l'assetto cromatico generale circostante, sia esso edificato o meno.

2. Al fine di creare una omogeneità cromatica, che sia di minimo impatto e di massimo rispetto dello stile architettonico, l'arredo di base esterno delle attività, nella fattispecie sedie, tavoli, poltroncine e panche, dovrà anch'esso rispettare una uniformità che garantisca al centro storico il minor impatto architettonico possibile. Il materiale dell'arredo di base, preferibilmente di ferro o legno, dovrà comunque essere di tonalità scura ed in linea con le strutture di delimitazione, di cui al successivo art. 12 comma 6. ~~[E' comunque consigliato a]~~ Tutti gli esercenti che insistano sulle stesse piazze e/o strade **devono** [di] uniformare tra loro l'arredo esterno e le delimitazioni di cui al successivo art. 12 c. 6, affinché si raggiunga la massima omogeneità possibile.

3. Laddove lo spazio esterno venga munito di pedana per la collocazione dei tavoli e delle sedie, dovrà necessariamente essere progettata ed ottenere il nulla osta dell'ufficio competente.

4. I gestori dei locali sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle zone attigue/antistanti i propri locali e quelle di occupazione

suolo pubblico, anche tramite l'uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, anch'essi in linea con i materiali ed i colori dell'arredo di base esterno.

Art. 8

Quiete pubblica

1. Tutti i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione devono assicurare che i locali, all'interno dei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare al fine di garantire la salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi ecc.) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.

3. I titolari degli esercizi pubblici devono dare, tramite apposita cartellonistica e documentazione informativa, debita indicazione delle prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Al concessionario inoltre sarà raccomandato di curare i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e del vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività.

<p style="text-align: center;">TITOLO III ATTO CONCESSORIO</p>

Art. 9

Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione. Sono esonerate dalla preventiva acquisizione dell'atto concessorio, fermo restando quanto previsto al precedente art. 6, le occupazioni di urgenza.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 10

Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione specificando la caratteristica ed i requisiti qualitativi delle installazioni (con apposita descrizione degli elementi utilizzati), allo scopo di migliorare il loro inserimento ambientale, in armonia con gli interventi di arredo urbano. Per installazioni si intendono tutte le opere di arredo degli spazi all'aperto

- prospicienti i pubblici esercizi quali l'insieme coordinato di tavoli, sedie, poltrone, panche, fioriere, pedane, ombrelloni, sistemi di raffrescamento e riscaldamento, sistemi di illuminazione e cestini per la raccolta di rifiuti;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f);
- h) copia conforme delle fatture relative all'acquisto del vino Frascati doc, laddove venga richiesta la riduzione del canone;
- i) copia del/i menù e/o carta dei vini in almeno 2 lingue straniere, oltre all'italiano, laddove venga richiesta la riduzione del canone;
- l) copia del/i menù con l'indicazione degli ingredienti usati e della loro derivazione, laddove venga richiesta la riduzione del canone;

Art. 11

Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:

termine d'inizio dell'occupazione;

termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;

le modalità dell'occupazione;

l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;

ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui ai seguenti articoli, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune a seguito della occupazione;

le modalità, le riduzioni ed il termine di pagamento del canone;
le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

senza pregiudizio dei diritti di terzi;

con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

con facoltà da parte del Comune di revocarla per quanto contemplato al successivo art. 13.

Art. 12

Rilascio

1. Il procedimento amministrativo di concessione è istruito dal gestore del servizio.

2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio Protocollo, ovvero entro 10 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

3. La concessione di suolo pubblico per le occupazioni relative alle attività che esercitano la somministrazione di alimenti e bevande, è data o negata entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro dell'Ufficio Protocollo, ovvero entro 10 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza. Le domande di cui al presente comma devono essere depositate entro e non oltre il 31 marzo dell'anno per il quale si richiede l'occupazione. **Ai fini della deroga dell'obbligo della contiguità, sono fatti salvi gli esercizi che per tradizione ed ubicazione hanno ottenuto concessioni di area fino all'anno 2009.**

4. Trascorsi i termini predetti senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione temporanea o permanente si intende **accettata** [~~respinta~~]. L'Ufficio Patrimonio è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

5. L'occupazione temporanea, ad eccezione di quelle di natura edilizia, non può essere concessa per un periodo superiore a 180 giorni continuativi.

6. Al fine di coordinare le esigenze dettate dal libero mercato con quelle di salvaguardia della tipicità storica cittadina finalizzate ad evitare un impatto ambientale eccessivo legato ad un indiscriminato aumento di occupazioni di suolo pubblico e perché venga garantito il rispetto di beni di fondamentale importanza per la città, quali lo sviluppo economico, l'arredo architettonico, la tipicità, la quiete ed il decoro, sono imposti limiti di superficie concedibile.

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche concessa a favore di pubblici esercizi e di attività identificate ai sensi dell'art. 191 del Regio Decreto 6.5.1940, n.635 (c.d. *fraschette*), fermo restando quanto previsto al presente articolo ed al precedente art. 3, è soggetta ai seguenti limiti:

- aree interne al perimetro individuato dall'allegato C: superficie concedibile non superiore ai 100 mq, fatti salvi i requisiti imposti dalla legge;

- altre aree che non assorbono parcheggi: superficie massima concedibile pari a 200 mq, fatti salvi i requisiti imposti dalla legge;

L'occupazione di suolo pubblico concessa dovrà necessariamente essere delimitata da strutture mobili (esclusivamente strutture di delimitazione/recinzione) che ne identifichino chiaramente lo spazio concesso (elementi accessori). Potranno pertanto essere utilizzate, fioriere, strutture in ferro o legno, che possano essere rimosse con

celerità in caso di urgenza e/o necessità. Le delimitazioni laterali, devono essere limitate ad un'altezza che non potrà essere superiore ad 1,2 mt da terra, al solo fine di proteggere l'avventore dall'esterno nella posizione seduta. Non è ammessa l'apposizione di tendaggi o altre chiusure laterali, ancorché trasparenti o di plastica, fatta eccezione per quelle chiusure laterali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le strutture di delimitazione dovranno essere realizzate con elementi lignei mordenzati o attintati in colori scuri (in linea con i colori e le cromature previste per l'arredo esterno), oppure con profilati in ferro attintati in colori scuri (preferibilmente canna di fucile), senza parti di tamponamento al fine di garantire la massima semplicità alle ringhiere di delimitazione.

E' consentito il deposito giornaliero e notturno di attrezzature e arredi strumentali all'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'occupazione per una superficie non superiore al 10% dell'area occupata, con obbligo di perimetrazione e adeguata protezione della stessa, da individuarsi nell'ambito della totale superficie richiesta, con divieto di occupare aree adibite a parcheggio ed occludere visuali. L'area perimetrata non deve costituire pericolo per l'incolumità pubblica. L'Ufficio Urbanistica provvederà a conferire indicazioni per il rispetto dell'ornato cittadino.

7. Le occupazioni di aree contigue devono in ogni caso prevedere una zona deputata al passaggio pedonale di larghezza minima di 2 mt lineari. Tutte le concessioni verranno comunque rilasciate tenendo in considerazione le esigenze di carattere pedonale ed eventualmente carrabile in relazione alle caratteristiche specifiche della zona.

8. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare, contestualmente all'occupazione permanente di suolo pubblico, anche l'apposizione di manufatti. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, per motivi di ordine estetico, panoramico,

ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 13

Revoca

1. La concessione può essere revocata, previa diffida scritta:
 - a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
 - b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo 10, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
 - c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione – sia questa temporanea o permanente - con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato, previa diffida ed ha effetto dal decimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal trentesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

3. La revoca ha effetto immediato per sopraggiunte necessità tecniche che rendano precario l'uso della concessione

Art. 14

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax all'Ufficio Patrimonio.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente, a seguito di istanza da parte dell'interessato, l'Ufficio Patrimonio provvederà alla restituzione del corrispettivo versato per i dodicesimi corrispondenti alla mancata occupazione.

Art. 15

Subingresso

1. Il subingresso nella gestione e/o proprietà dell'attività non dà diritto al mantenimento dell'occupazione e alle attività indicate nell'atto concessorio, ferma restando la possibilità da parte del nuovo soggetto di richiedere nuovamente l'occupazione, la cui concessione verrà debitamente valutata da parte dell'ufficio competente. Tutte le concessioni verranno rilasciate tenendo in considerazione le esigenze di carattere pedonale ed eventualmente carrabile in relazione alle caratteristiche specifiche della zona. Sono escluse dall'applicazione della presente norma i subingressi relativi a chioschi ed edicole. Per le concessioni relative a queste ultime occupazioni permanenti, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione all'Ufficio Patrimonio ed a mezzo di apposito provvedimento del Responsabile. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire

dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente, da luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento, a partire dalla data di accertamento, del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare sarà revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

TITOLO IV

CANONE

Art. 16

Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 28 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.
3. Per le concessioni di occupazioni permanenti, fermo restando quanto stabilito al comma 2 del precedente art. 14, il canone è dovuto per anni solari.

Art. 17

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, nelle seguenti categorie:

Categoria di pregio

I categoria

Il categoria

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, è allegato al presente Regolamento (all. A) quale parte integrante.

Art. 18

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettere c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 19

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 22.

Art. 20

Tariffe

1. La tariffa base generale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per i passi carrabili viene determinato da separato atto adottato dagli organi competenti.

2. La tariffa per ciascuna concessione, ad esclusione dei passi carrabili,

è individuata applicando alla tariffa base di cui al comma 1 del presente articolo, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.

4. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 12 ore giornaliere si applica alla tariffa risultante dall'applicazione di cui al precedente comma 3 del presente articolo, un'ulteriore riduzione del 50%.

5. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 6 ore giornaliere si applica alla tariffa risultante dall'applicazione di cui precedente comma 3 del presente articolo, un'ulteriore riduzione del 65%.

6. Per le occupazioni permanenti effettuate senza allocazione di strutture stabili, di durata inferiore a 12 ore giornaliere, in considerazione della minore sottrazione alla collettività di area concessa, si applica una riduzione della tariffa del 30%.

7. Per le occupazioni temporanee relative unicamente a spettacoli viaggianti, il canone determinato dall'applicazione della tariffa base e dei relativi coefficienti di cui all'allegato B al presente regolamento, si applica una riduzione del 50% per aree di superficie comprese fra 100 e 500 mq, del 75% per aree di superficie comprese fra 501 e 1.000 mq, del 85% per aree di superficie comprese fra 1.001 e 1.500 mq, del 90% superiore a 1.500 mq. Le suddette riduzioni si applicano unicamente per i mq eccedenti il limite inferiore.

8. Le riduzioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 sono concesse d'ufficio

ed il canone risultante deve essere corrisposto anticipatamente.

9. L'occupazione parziale rispetto a quanto richiesto e concesso, non ingenera alcun diritto al rimborso

Art. 21

Riduzione delle tariffe

1. Gli esercizi che sosterranno la promozione del vino Frascati doc e adottino iniziative a favore del turismo, godranno di una riduzione percentuale sui canoni di occupazione di suolo pubblico fino ad un massimo cumulabile del 30%. A tal fine, per godere dell'agevolazione tariffaria, ogni attività dovrà provare l'effettiva promozione e attività svolta, producendo fatture di acquisto del prodotto locale promosso e l'adozione di menù in lingua, oltre all'inserimento dei vini Frascati doc nei propri menù e/o carta dei vini in prima pagina ed alla loro esposizione in vetrine o strutture facilmente visibili. Per la promozione del vino Frascati doc si godrà di una riduzione percentuale pari al 20%, secondo le seguenti modalità: - per le occupazioni fino a 40 mq dovranno essere prodotte fatture comprovanti l'acquisto di tale vino per un importo di almeno € 1000,00; per le occupazioni comprese tra i 40,1 mq e gli 80 mq dovranno essere prodotte fatture per un importo di almeno € 1500,00; per le occupazioni superiori a 80 mq dovranno essere prodotte fatture per un importo di almeno € 2.000,00. Laddove la domanda di occupazione venga presentata da bar, caffè e gelaterie, o altre attività che non esercitino prevalentemente la ristorazione, l'importo delle fatture presentate, per beneficiare della riduzione tariffaria, è ridotto del 70%. Le osterie e/o fraschette che vendano esclusivamente il vino di propria produzione e che siano prive di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, purché abbiano aderito ai disciplinari delle Osterie e delle fraschette del Comune e alla Comunità

degli Osti ed al suo disciplinare integrato, beneficeranno di una riduzione del 10% del canone di occupazione suolo pubblico, non potendo beneficiare delle ulteriori riduzioni. Ogni anno, ove necessario, verranno riviste le somme di fatturato per poter beneficiare della riduzione tariffaria. La documentazione di acquisto del vino Frascati doc potrà essere dimostrata con fatture relative al trimestre precedente la data di presentazione della domanda di concessione di suolo pubblico. La presenza di menù e/o pannelli espositivi in almeno 2 lingue straniere diverse, oltre all'italiano, darà diritto ad una riduzione del canone pari al 5%. L'indicazione, all'interno dei menù degli ingredienti usati e della loro derivazione oltre al prezzo dei prodotti, darà diritto ad una riduzione del canone pari al 5%. Le suddette riduzioni verranno concesse dietro presentazione della documentazione comprovante le iniziative di cui sopra che dovranno essere mantenute per tutta la durata della concessione. Verranno effettuati controlli mensili a campione sul rispetto da parte di coloro che abbiano beneficiato delle condizioni che garantiscono la riduzione tariffaria.

Art. 22

Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale e vanno in vigore con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo. Sono pertanto applicabili ai fini del presente regolamento le tariffe in vigore dal primo gennaio 2010.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.
3. Per le occupazioni permanenti, la tariffa annuale da applicare, in assenza di modifiche, si intende rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 23

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per € 0,64, con il minimo di € 516.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 2000 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il responsabile dell'Ufficio Patrimonio provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 24

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 25

Superficie dei passi carrabili da considerare ai fini della determinazione del canone

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 26

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo eccedente il concesso, la tariffa ordinaria senza riduzioni, dovuta per il tipo di occupazione, aumentata, a titolo di sanzione, del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. L'indennità dovuta è commisurata alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Art. 27

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello

Stato, dai partiti e coalizioni politiche per fini istituzionali o in occasioni di ricorrenze elettorali, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;

- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.

- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima; sono altresì esonerate dal pagamento del canone concessorio tutte le manifestazioni in cui sia espresso il patrocinio dello Stato, della Regione, della Provincia e/o del Comune.
- m. i passi carrabili afferenti su strade vicinali.

Le occupazioni di cui avanti necessitano comunque della prescritta concessione.

Art. 28

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale di rinnovo è pagato entro il mese di febbraio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento del canone è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO V SANZIONI

Art. 29**Occupazioni abusive o irregolari**

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o area pubblica nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento dell'indennità dovuto in base all'art. 26, ad una sanzione pecuniaria da un minimo di € 250 ad un massimo di € 750;
2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare sarà aumentata del 20%.
3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 120 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombrò - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modifiche ed integrazioni. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato fino al quadruplo, in relazione all'intensità della recidiva.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese. Nel caso in cui, per

inottemperanza dell'obbligato, la rimozione è effettuata direttamente dal Comune, essa avverrà con il relativo addebito di spese;

6. La reiterata violazione delle norme precedenti per tre volte durante la medesima stagione, comporterà la sospensione della concessione di occupazione suolo pubblico in oggetto, da un minimo di 1 giorno ad un massimo di tre giorni lavorativi consecutivi. Le violazioni dovranno risultare dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore. La quarta violazione durante la medesima stagione comporterà la revoca immediata della concessione di suolo pubblico.

Art. 30

Mancata pulizia delle aree

1. Nel caso in cui gli spazi concessi di occupazione del suolo pubblico e le zone strettamente antistanti / attigue a tali aree risultino sporche e non vengano ripulite sia durante l'apertura che all'orario di chiusura del locale, verrà elevata sanzione pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00. La reiterata violazione alla presente norma, per tre volte durante la medesima stagione, comporterà la sospensione della concessione di occupazione suolo pubblico, da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 3 giorni lavorativi consecutivi. Le violazioni dovranno risultare dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Art. 31

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche

diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO VI MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32**Adempimenti del Funzionario Responsabile**

1. In ottemperanza al relativo dispositivo del sindaco, il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario responsabile dell'Ufficio Patrimonio, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire appositi registri, distinti per occupazioni permanenti, temporanee e per i passi carrabili, sui quali annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 11 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero i provvedimenti di rifiuto, tutti i pagamenti effettuati e le eventuali affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

Art. 33

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 34

Norma transitoria

Ai fini della presentazione delle domande relative all'anno 2010, sarà concesso un ulteriore mese, rispetto al termine indicato, per il deposito della domanda di occupazione del suolo pubblico.

Art. 35

Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quest'ultimo, fatta eccezione per quelle riguardanti il piano dei chioschi, il mercato coperto e quello settimanale, oltre alle fiere, eventi o similari, per i quali continueranno ad applicarsi i rispettivi regolamenti e/o norme di riferimento.

Art. 36

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente

Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, al vigente Codice della Strada e a quanto previsto dal Codice Civile

All. A)

**CLASSIFICAZIONE
SPAZI
ED AREE PUBBLICHE AI
FINI
DELL'APPLICAZIONE
DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

CATEGORIA DI PREGIO

Piazza Marconi
Piazza Roma
Piazza S. Pietro

I CATEGORIA

P.zza Del Gesù
P.zza del Mercato
Via Ajani
Via C. Battisti
Via Bezzecca
Via Letizia Bonaparte
Via Michelangelo Caetani
Via Cairoli
Via S.G. Calasanzio
P.le Capocroce
P.zza Casini
Via Vincenzo Del Grande
P.zza F. Filzi
P.zza Garibaldi
C.so Italia
Via Mamiani
Via Matteotti
P.zza Mazzini
Via Dei Merli
Via Ludovico Micara
P.zza M. Grappa
L.go Panizza
Via Paola
L.go Pentini
Via Piave
Via Regina Margherita
Via Sciadonna
Via S. Domenico Savio
Via Senni
Via Sepolcro di Lucullo
Via Solferino
Via Gregoriana
Via B. Postorino
Via Tuscolana da Via E. Fermi a P.le Capocroce
P.le della Stazione
Via Vittorio Veneto
L.go S. Antonio Maria Claret
Viale Cicerone
Via XX Settembre
Via Catone
P.le della Vittoria

Via E. Fermi da Via Tuscolana a Via C. Minardi
V.le Bad Godesberg
Via Conti di Tuscolo
L.go Canova
L.go Conti di Tuscolo
Viale Europa
Aree interne al Parco di Villa Torlonia
P.zza delle Scuole Pie
Via Canina
V.le Annibal Caro
P.zza Flavia Domitilla
L.go Catone
Via A. Celli
Viale C. De Brosser
Via W. Goethe
V.le C. Maderno
Via A. Pozzi
V.le G. Rainald
V.le Saint Cloud
V.le R. Voss
V.le Vasanzio
V.le del Vignola
Via Valadier
Via Bambocci
Via Antico Frascati
Via Alberico II
Via dell' Armetta
Via Nino Bixio
Via Borgo S. Rocco
Viale Balilla
Via Cadorna
P.zza Bambocci
Via P. Campana
Via C. Massaia da L.go catone a Via del Tuscolo
Via Tommaso Campanella
Via del Castello
Vicolo del Castello
Via G. Verdi
Via C. Lucidi
Via Cavour
V.le F. Cecconi
Via Cernaia
Via Cialdini
Via Tre Cannelle
V.le Ercole Consalvi
Via M. Colonna
Via Costaruzzica
Vicolo delle Croci
Via M. D'Azeglio
Via Lucrezia Della Rovere

Via Destouteville
Via A. Diaz
L.go Duca di York
V.le Emanuele Filiberto
V.le Etiopia
Via Farini
Via R. Farnetti
Via F. Ferri
Via S. Lucia Filippini
Via delle Fratte
Via C. Galli
Via G. Garibaldi
Via Gioberti
Via del Gonfalone
V.le F. Grossi Gondi
L.go Gregorio XIII
Via G.B. Lugari
Via G. Lunati
Via G. Mameli
Via Buttarelli
Via G. B. Mattei
Via Mentana
Via del Mercato
Via C. Minardi
Via Ninfeo di Lucullo
Via dell'Olmo
P.zza dell'Olmo
Via Ottaviani
Via Ottavio Mamilio
L.go Ottavio Mamilio
Via Palestro
Via Maffeo Pantaleoni
P.zza Paolo III
P.zza della Porticella
Via Principe Amedeo
Via Risorgimento
Via San Martino
P.zza S. Rocco
Via Pietro Santovetti
Via S. Sebastiano
Via Domenico Seghetti
Via Telegono
Via Tomassetti
P.zza della Vardesca
Via della Vardesca
Via di Villa Borghese
Via Luigi Zambarelli
Via S. Angelo
Via G. Fontana
L.go Clemente VIII

Via Don Bosco
Via Fontana Vecchia
L.go Cagliari

CATEGORIA 2°

Tutte le rimanenti vie e piazze del territorio comunale non contemplate nella zona di pregio e nella categoria 1°

**COEFFICIENTI PER LA
DETERMINAZIONE
DEL CANONE**

1) CATEGORIE DI IMPORTANZA DELL'AREA

	Permanente	Temporanea
a. Categoria di pregio	1.30	1.30
b. I Categoria	1.00	1.00
c. II Categoria	0.90	0.90

2) VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITA' DELL'AREA

	Permanente	Temporanea
a. Zone destinate a mercati e fiere	0.80	0.80
b. Residue zone del territorio	1.00	1.00

3) SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' -MODALITA' DI OCCUPAZIONE

	Permanente	Temporanea
a. Occupazione con allocazione stabile di struttura e/o impianto	1.20	1.10
b. Occupazione senza allocazione stabile di struttura e/o impianto	1.00	0.90

c. Occupazione soprastante il suolo (area di proiezione al suolo)	0.20	0.20
d. Occupazione sottostante il suolo (diversa da pubblica utenza)	0.10	--

4) NATURA DELL'ATTIVITA'

	Permanente	Temporanea
a. Industriale, artigianale, commerciale, professionale e di servizio	2.00	0.80
b. Pubblico esercizio	0.80	0.55
c. Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti; Osterie (fraschette)	--	0.35
d. Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, installazione giochi, spettacoli	--	0.20

e. Edilizia	--	0.20
f. Commercio ambulante; mercato settimanale	--	0.40
g. Edicole	3.00	--
h. Commercio aree pubbliche a posto fisso (diverso da edicole)	2.00	--
i. Altri usi	1.00	1.00

Allegato C

**ZONE CONSIDERATE
CENTRO STORICO AI FINI
DELL'APPLICAZIONE
DELLE NORME DEL
TITOLO II SUL DECORO
URBANO**

Sono da considerarsi centro storico, ai soli fini dell'applicazione delle norme del Titolo II sul decoro urbano, tutte quelle attività che rientrano nel seguente perimetro esterno, da considerarsi anch'esso facente parte del centro storico:

- P.zza Marconi – Via Vittorio Veneto – Via san Francesco D'Assisi – Via B. Postorino – Via Gregoriana – Via Angelo Celli – Via Luigi Canina – Via Catone.